

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TOPONOMASTICA STRADALE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA COMUNE DI PISOGNE

Approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2020

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Numerazione civica. Definizioni	3
Art. 4 - Denominazione di area di circolazione	3
Art. 5 - Cambio di denominazione	4
Art. 6- Aree di circolazione: criteri informativi.....	4
Art. 7 -Divieti	4
Art. 8 - Competenze	4
Art. 9 - Stradario.....	5
Art. 10 - targhe viarie.....	5
Art. 11 - Proposte di denominazione	5
TITOLO II - NUMERAZIONE CIVICA	6
CAPO I NUMERAZIONE ESTERNA.....	6
Art. 12 Numerazione civica esterna.....	6
Art. 13 - Numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale	6
Art. 15 - Assegnazione dei numeri civici.....	7
Art. 16 – Sistema metrico	7
Art. 17 – Targhe per la numerazione civica esterna	8
CAPO II.....	8
NUMERAZIONE INTERNA.....	8
Art. 18 - Numerazione civica interna: principi	8
Art. 19 - Numerazione civica interna: criteri.....	8
CAPO III - OBBLIGHI, DIVIETI E NORME DI RINVIO	9
Art. 20 - Compiti del Comune	9
Art. 21 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	9
Art. 22 - Assegnazione provvisoria di numeri civici.....	9
Art. 23 - Norme transitorie	10
Art. 24 - Sanzioni	10
Art. 25 - Entrata in vigore	10
Art. 26 - Norme di rinvio	10

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica, sia esterna che interna.

Art. 2 – Definizioni

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato aperto al pubblico destinato alla viabilità. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

2. Per centro abitato si intende quella parte o quelle parti del territorio comunale così come definite dal combinato disposto del D.Lgs. 30 aprile n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti le norme del nuovo codice della strada. All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio:

- a) l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località;
- b) oppure una area di circolazione per ogni strada.

Art. 3 - Numerazione civica. Definizioni.

1. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni ed interni.

2. I numeri esterni contraddistinguono gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.) direttamente dall'area di circolazione.

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

3. I numeri interni contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

4. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche più cortili o più scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 4 - Denominazione di area di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione atta ad individuarla in maniera univoca.

2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

3. Le strade di scarsa importanza ed a bassa densità abitativa, quali carrarecce, mulattiere, sentieri, piste e simili, possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

4. Le strade che attraversano più centri abitati possono costituire distinte aree di circolazione ed acquisire una propria distinta denominazione.

5. Le targhe vanno poste all'inizio ed alla fine dell'area di circolazione ed ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad un'altezza minima di due metri dal suolo. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline.

Art. 5 - Cambio di denominazione

1. Salvo inderogabili eccezioni, deve essere evitato il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici ai cittadini ed alle attività ivi insediate.
2. Il cambio di denominazione, ove si rendesse necessario, deve essere sempre motivato ed effettuato nel rispetto di quanto disposto in materia dalla specifica normativa.

Art. 6 - Aree di circolazione: criteri informativi

1. La denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi deve essere indicata da un toponimo atto ad individuare persone, località od altro, idoneo, sotto ogni aspetto, ad evidenziare una funzione toponomastica e non deve essere motivato da fini esclusivamente onorifici.
2. Prima di procedere all'attribuzione di un nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici e nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante.
3. I nuovi toponimi da assegnare devono essere strettamente legati al Comune di Pisogne ed al suo territorio od essere di una tale rilevanza nazionale o internazionale da divenire significativi per l'interesse della comunità pisognese.
4. È fatto divieto di apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma possono subire deroghe in presenza:
 - a) di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, in epoca successiva alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini;
 - b) di situazioni, da motivarsi ampiamente, che, in ogni caso, non dovranno riguardare i toponimi di valore storico.
6. Qualora si debba procedere a variazioni di toponimi o ad aree di circolazione esistenti, l'ufficio competente responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 8, entro dieci giorni dalla esecutività della delibera, dovrà darne comunicazione agli uffici indicati nel provvedimento appositamente predisposto dall'organo competente.

Art. 7 - Divieti

1. È fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni. Tuttavia, il Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare a tale divieto.
2. Non sono ammesse deroghe quando trattasi di cittadini stranieri o di onorandi che abbiano rilievo soltanto locale.

Art. 8 - Competenze

1. provvedimenti in materia di toponomastica sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. L'assegnazione del nome di una strada deve, in ogni caso, specificare:
 - a) La denominazione;
 - b) Lo sviluppo dell'area di circolazione, i riferimenti di inizio e fine della stessa, con allegata una planimetria per la individuazione sul territorio.
2. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove strade e piazze pubbliche devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

3. L'istruttoria sulle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.

4. L'ufficio anagrafe cura la gestione delle variazioni e delle modifiche alla numerazione civica esterna ed interna e comunica le variazioni agli uffici competenti.

5. Il mancato od errato utilizzo delle comunicazioni non comporta alcuna responsabilità in capo all'ufficio anagrafe di cui al precedente comma 3 anche in caso di danno patrimoniale.

Art. 9 - Stradario

1. L'ufficio di cui al precedente articolo deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Lo stradario dovrà contenere l'elenco delle vie per ordine alfabetico nonché l'elenco delle aree di circolazione, riportando, per ogni area le seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) codice via;

c) notizie biografiche;

d) specie (via, piazza, ecc.);

e) classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.);

f) estremi della deliberazione di denominazione;

g) identificativo catastale;

h) ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia);

i) frazione geografica, località, nella quale si trova;

l) allocazione in centro abitato o esterna al centro abitato o case sparse;

m) lunghezza;

n) sezioni di censimento (tutta l'area, e quindi, la numerazione civica è assegnata ad un'unica sezione di censimento, oppure i due lati sono assegnati a due sezioni diverse, oppure i due lati sono assegnati a più sezioni diverse)

3. Il codice via, definito da caratteri numerici, deve essere conforme a quello in uso dall'Anagrafe.

Art. 10 - targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale inossidabile e resistente la cui collocazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;

b) per le vie più lunghe, a sinistra di chi vi entra, ai due estremi, possibilmente agli incroci con le arterie più importanti intersecanti ed inoltre all'inizio di ogni rientranza (strada secondaria, private, sterrata, mulattiera, e simili) che abbia almeno cinque ingressi diretti o indiretti a unità ecografiche semplici, indicando sulla targa oltre che il toponimo della via anche da che numero a che numero civico esterno è composta la rientranza.

c) per ciascuna piazza, a sinistra di chi vi entra dalla strada principale.

2. La denominazione indicata sulle targhe dovrà corrispondere fedelmente a quella deliberata dall'Amministrazione Comunale.

3. Il Comune provvede all'apposizione delle targhe viarie.

Art. 11 - Proposte di denominazione

1. La richiesta di denominazione per le aree di circolazione può essere avanzata da un consigliere comunale, da un ente o istituto pubblico o privato, da un'associazione a carattere nazionale o locale, da un partito politico, da un'organizzazione sindacale, da un comitato, o da gruppi di almeno quindici cittadini.

2. Le richieste possono essere:

- a) generiche, ossia contenente la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune l'individuazione dell'area di circolazione cui attribuirlo;
 - b) specifiche, con l'indicazione oltre che del toponimo anche dell'area di circolazione.
3. In ogni caso la richiesta dovrà essere corredata da una esauriente relazione contenente sia i motivi per i quali si vuole intitolare un'area che gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.
 4. L'Amministrazione Comunale può richiedere supplementi di documentazione o rigettare la richiesta che non potrà essere nuovamente discussa per almeno tre anni dal rigetto.
 5. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta o dalla data dell'invio dell'ultima documentazione integrativa.

TITOLO II - NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I NUMERAZIONE ESTERNA

Art. 12 Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, vale dire quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità elementari:
 - a) direttamente, quando l'accesso all'unità si apre sull'area di circolazione;
 - b) indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili od altre aree interne.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire progressivamente, quando necessario, dalle lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo (A,B,C) oppure da BIS, TER, ecc.
3. Fuori dal centro abitato, di norma, può essere utilizzato il sistema metrico in osservanza a quanto prescritto dal presente regolamento.

Art. 13 - Numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

1. L'interno dei centri abitati, dotati di regolare rete stradale, la numerazione deve essere effettuata in conformità dei seguenti principi:
 - a) per ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare all'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;
 - b) per ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
 - c) nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, a secondo dei casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruire fabbricati, la numerazione può essere unica e progressiva;
 - d) per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

Art. 14 - Numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

1. La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione interessati:

a) Numerazione nell'area di circolazione per gruppi di case fuori dai centri abitati (località): la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino a comprendere tutte le case esistenti nella località stessa.

b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

i. strade che si dipartono da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

ii. strade che collegano due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

iii. strade (traverse e sub-traverse) che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

iv. strade che collegano due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

v. strade che passano per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 15 – Aggiornamento

1. L'ufficio anagrafe cura e mantiene aggiornata la numerazione civica.

2. La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. Quando si rende la necessità di attribuire un numero civico tra due accessi consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito dalla lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo, oppure da bis, ter, ecc.

3. In caso di numerazione esistente in disordine, mancante, o in caso di sviluppo edilizio particolarmente elevato e/o elevato numero di chiusure di accessi o di demolizioni di fabbricati, che renda inadatta la numerazione attuale, l'ufficio deve provvedere alla rinumerazione dell'area di circolazione interessata.

Art. 16 - Sistema metrico

1. Il sistema metrico può essere adottato nel caso di strade di lunghezza superiore a tre chilometri o nel caso di strade per cui è previsto un forte sviluppo abitativo, ma che non può essere stabilito in anticipo.

2. Per le aree di circolazione esterne ai centri abitati la numerazione deve essere espressa con il numero indicante i metri, o multipli in base alla densità prevista, che la distanziano dal suo inizio, intendendosi tale il centro abitato più importante.

3. Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità, quando ne ricorre la necessità.

4. Le case adiacenti alle strade devono essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza al punto

più vicino della strada, che deve essere indicato mediante targa. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza deve essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 17 - Targhe per la numerazione civica esterna

1. I numeri civici devono essere indicati su targhette di materiale resistente e non ossidabile collocate, preferibilmente, in alto a destra, di chi guarda, ad un'altezza variabile da due a tre metri in posizione ben visibile su ciascun accesso carrabile o pedonale o, in caso di cancello, sul pilastro destro.
2. Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.
3. La targa del numero civico esterno deve avere le caratteristiche stabilite dall'unità organizzativa di cui al terzo comma dell'articolo 8.
4. È fatto divieto di utilizzare materiale diverso da quello stabilito nel presente Regolamento. In caso di inosservanza al divieto il Comune provvede alla messa in pristino delle targhe con oneri a carico del cittadino inadempiente.
5. Per evitare la scomparsa dei toponimi, sulla targhetta posta nelle aree extraurbane, dopo l'indicazione della via, deve essere riportato il toponimo.
6. Nelle rientranze sprovviste di targa viaria con l'indicazione da che numero a che numero civico esterno la rientranza è composta, cioè ove vi sono meno di cinque accessi esterni, è inoltre a carico dei proprietari dei fabbricati coinvolti, l'apposizione del segnale con l'indicazione dei numeri civici presenti nella rientranza posta all'inizio della rientranza stessa sulla via principale.

CAPO II

NUMERAZIONE INTERNA

Art. 18 - Numerazione civica interna: principi

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme di simboli alfanumerici necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno, bensì da una stessa scala o da uno stesso cortile.
2. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
4. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.
5. La targhetta per la numerazione interna deve riportare l'interno indicato con numeri arabi.
6. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero civico interno comunicato dall'ufficio.

Art. 19 - Numerazione civica interna: criteri

1. La simbologia da utilizzare nella numerazione civica interna è così determinata:
 - a) Lettere alfabetiche minuscole per l'individuazione di scale, porte intermedie, cancelli interni e altro;
 - b) Numeri arabi per l'individuazione delle unità ecografiche semplici;
 - c) Numeri romani e lettere per l'indicazione dei piani.

2. In caso di modifiche ad unità immobiliari, già individuate con numeri civici interni, a seguito di frazionamento, fusione od altro, contestualmente alla domanda di agibilità dovrà essere presentata all'ufficio comunale anche la domanda di variazione della numerazione interna.

3. Ogni unità ecografica semplice dovrà essere identificata, in modo univoco, da un codice ecografico alfanumerico definito dall'unità organizzativa competente.

CAPO III - OBBLIGHI, DIVIETI E NORME DI RINVIO

Art. 20 - Compiti del Comune

1. Il Comune organizza e dispone la gestione della numerazione civica esterna ed interna.

3. Il Comune provvede al controllo della rispondenza al presente Regolamento ed alle norme di legge sulla numerazione e, nel caso di omissioni o difformità di comportamento, surroga i proprietari degli immobili con addebito delle spese conseguenti determinate con il criterio di cui all'articolo 17, sesto comma, primo periodo.

4. L'ufficio predispone una nota informativa recante obblighi e divieti circa la numerazione civica esterna ed interna, da consegnare unitamente alle targhette.

Art. 21 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. A costruzione ultimata, contestualmente alla domanda di abitabilità o di agibilità, e comunque prima che il fabbricato o parte di esse possa essere occupato, il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico esterno e, se del caso, interno.

2. Il Comune assegna ad ogni accesso che immette all'unità elementare il numero civico interno ed esterno da apporre e mantenere nello stato di fatto iniziale a cura e spese del proprietario o dell'amministratore del condominio.

3. In caso di ristrutturazione completa di un fabbricato, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione dei numerici civici già esistenti, ovvero a sostituirli con identico materiale.

4. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte o accessi esterni, il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente il numero o i numeri civici aboliti allo scopo di consentire le necessarie modifiche nelle proprie banche dati e riconsegnare la targhetta recante il numero civico.

5. Dopo l'assegnazione della numerazione civica esterna ed interna, da parte del Comune, i cittadini devono provvedere, a loro spese, all'acquisto delle targhette seguendo un fac simile che viene fornito dal Comune di Pisogne.

6. La posa in opera della targa contenente il numero civico dovrà avvenire a cura del proprietario dell'immobile entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione da parte dell'ufficio comunale.

Art. 22 - Assegnazione provvisoria di numeri civici

1. In sede di presentazione di permesso a costruire, l'ufficio provvede direttamente all'attribuzione provvisoria dei numeri civici esterni ed interni in base alla geometria dell'intervento, esplicitata dagli elaborati grafici nei quali il tecnico dovrà indicare il numero civico immediatamente precedente e immediatamente successivo all'oggetto dell'intervento, ovvero la mancanza di numerazione.

2. In tale fase i numeri assegnati potranno essere utilizzati al solo fine identificativo per gli allacci provvisori delle utenze connesse con la realizzazione dell'intervento.

3. In sede di richiesta di attribuzione del numero civico definitivo dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale del numero provvisorio utilizzato.

Art. 23 - Norme transitorie

1. I proprietari di immobili già in possesso di numero civico apposto in modo difforme dai criteri fissati dal presente Regolamento hanno l'obbligo di adeguarvisi entro il termine che verrà fissato dal Comune, qualora se ne riscontrasse la necessità.

Art. 24 - Sanzioni

1. Il danneggiamento delle targhe viarie e dei numeri civici, nonché il mancato rispetto delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da cinquanta a trecento euro da irrogarsi in aggiunta a quelle previste da altre norme o regolamenti.

2. La mancata messa in opera delle targhette della numerazione civica esterna ed interna comporta l'irrogazione di una sanzione pari al cento per cento del correlato importo, stabilito a mente del presente regolamento, anche a fronte dei costi amministrativi di notifica e di gestione della riscossione.

3. Nel caso di omesso pagamento delle somme dovute, entro un anno dal termine ultimo per il pagamento, l'unità organizzativa competente procede alla riscossione coattiva nel rispetto delle norme vigenti in materia, con la maggiorazione del tasso di interesse, calcolato a giorni, maggiorato di cinque punti rispetto al tasso ufficiale di sconto.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'acquisita esecutività.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative, intendendosi automaticamente acquisite tutte le future modificazioni ad esse apportate.